



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*


**II DIREZIONE "Affari Finanziari e Tributari"**  
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**  
**SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 705**  
**DEL 16/07/2020**

OGGETTO				
Autorizzazione Unica Ambientale n° 17/2020 a favore della ENEL PRODUZIONE S.p.A. per la Centrale di produzione di energia elettrica sita nell'isola di Salina in S.P. 82 località Barone Comune di S. Marina Salina (ME).				
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA				
(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.) Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);				
Data della firma digitale		Il Dirigente del Servizio Finanziario  AVV. ANNA MARIA TRIPODO		
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
<b>PRESO NOTA</b>	<b>16/07/2020</b>			
Data della firma digitale		Il Responsabile del servizio finanziario  AVV. ANNA MARIA TRIPODO		
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

AREA 2 Demanio Marittimo  
Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina  
UOB Territoriale Ambientale 2  
Via Geraci Is.87 - 98123 Messina  
Tel.090-29.28.649 - Fax 090-29.82.360  
Mail : [updm.messina@regione.sicilia.it](mailto:updm.messina@regione.sicilia.it)  
Pec : [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)



Trasmessa per Pec

Prot. n° 30574 del 04 giugno 2020  
All. n° \_\_\_\_\_

Rif. prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Oggetto: Comune di Santa Marina Salina (ME).- Ditta ENEL PRODUZIONE S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n° 59/2013 e ss.mm.ii.. - **Comunicazione errata corrige parere AUA 03/2020 della STA di Messina.**

e p.c.

Al SUAP del Comune di Santa Marina Salina. (ME)  
in delega alla CCIAA  
[postmaster@pec.comune.santa-marina-salina.me.it](mailto:postmaster@pec.comune.santa-marina-salina.me.it)  
Alla Città Metropolitana di Messina  
VI Direzione Ambiente  
[Protocollo@pec.prov.me.it](mailto:Protocollo@pec.prov.me.it)

Alla Società ENEL PRODUZIONE S.P.A.  
[enel\\_produzione\\_ub\\_termini\\_imerese@pec.enel.it](mailto:enel_produzione_ub_termini_imerese@pec.enel.it)  
[filippo.gandolfo@pec.chimici.it](mailto:filippo.gandolfo@pec.chimici.it)

All' Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento Regionale Ambiente  
Servizio 1  
[dra@regione.sicilia.it](mailto:dra@regione.sicilia.it)

In merito al parere endoprocedimentale prot. n° 28350 del 25 maggio 2020, rilasciato da questa S.T.A. di Messina nell'ambito della procedura AUA 03/2020 per la Centrale Elettrica di Santa Marina Salina (Me) in Ditta ENEL PRODUZIONE S.P.A., si comunica che per un refuso informatico alle pagg. 8 e 10 nelle tabelle è stata riportata la dicitura :

- Riferimento allegato I, parte III, punto 1.2 - parte V del D.Lgs. n° 152/06, anziché della dicitura ;
- Riferimento allegato I, parte III, punto 3 - parte V del D.Lgs. n° 152/06.

Pertanto con la presente nota si dispone la rettifica di quanto riportato nelle tabelle di cui pagg. 8 e 10 rispettivamente al "punto 7" ed "Valori Limiti di Emissione " in : Riferimento allegato I, parte III, punto 3 - parte V del D.Lgs. n° 152/06. - dell'endoprocedimento prot. n° 28350 del 25 maggio 2020 di cui la presente costituisce parte integrante.

Il Dirigente  
UOB Territoriale Ambientale 2 - Messina  
arch. Santo CAMPOLO



Il Dirigente  
Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina  
ing. Giampaolo NICOCCIA



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

AREA 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente  
UOB A.2.7 Ufficio Territoriale Ambiente - Messina  
Via Geraci Is.87 - 98123 Messina  
Tel.090-29.28.649 – Fax 090-29.82.360  
PEC: [uta\\_me@pec.territorioambiente.it](mailto:uta_me@pec.territorioambiente.it)  
Mail : [updm.messina@regione.sicilia.it](mailto:updm.messina@regione.sicilia.it)

Prot. n° 28350 del 25 maggio 2020  
All. n° \_\_\_\_\_

Riscontro nota n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Ditta ENEL PRODUZIONE SPA – Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 e ss. mm. ii. per l'impianto della Centrale di Produzione Elettrica mediante motori a combustione interna: 1) autorizzazione alle emissioni in atmosfera; 2) autorizzazione agli scarichi, sita nell'Isola di Salina in località Barone del Comune di Santa Marina Salina (ME).

*Parere endoprocedimentale AUA n. 03/2020*

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
- VISTO** la legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
- VISTO** la legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
- VISTO** il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
- VISTO** la legge n. 288 del 04/08/1989;
- VISTO** il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
- VISTO** il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti" ai sensi del D.P.R. 203/88;
- VISTO** il D.M. 20 settembre 2002 "Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante misure a tutela dell'ozono atmosferico";
- VISTO** il D.Lgs. , n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" che ha sostituito e abrogato il D.P.R. 24/maggio 1998 n. 203;
- VISTO** l'articolo 269 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. che recita:
- comma 1: "( )...L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
  - comma 1bis: " In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3,7 e 8 le procedure previste dal D.Lgs. di attuazione dell'articolo 23, comma 1 del presente decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012 n.35;
  - comma 4 lett. c): "l'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli art. 270 e 271: (..) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire";
- VISTO** l'articolo 271, comma 4 del sopra richiamato decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. secondo il quale:
- comma 4 " i piani e i programmi previsti dalle normative vigenti sulla qualità dell'aria, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di

esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati negli Allegati alla Parte Quinta del suddetto decreto ,purché ciò risulti necessario al conseguimento del valore limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria",

- comma 5 ;" per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1998, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani di cui al comma 4....".

- VISTO** l'art. 273-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina i medi impianti di combustione ed in particolare il comma 5 che fissa per gli impianti esistenti la tempistica per l'adeguamento ai valori limite e alle prescrizioni fissati nell'Allegato I e nell'Allegato V alla Parte Quinta del citato decreto;
- VISTO** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010 che integra ed aggiorna il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- VISTO** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTO** l'art.11, comma 110, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale" che sopprime le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'Inquinamento e trasferisce le relative funzioni all'Assessorato Regionale Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** l'art. 10 comma 1 del sopracitato D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59, dispone che: "I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi";
- VISTO** il D.M. Ambiente del 15.01.2014 "Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii";
- VISTO** il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 di "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 agosto 2016, n. 170", entrato in vigore il 19 dicembre 2017;
- VISTO** il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998);
- VISTO** il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana n. 15994 del 02/10/06;
- VISTO** il parere dell'Avvocatura dello Stato n. 12084 dell'08/03/2007;
- VISTO** l'art. 68, Legge Regionale n. 21 del 12 Agosto 2014 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/03;
- VISTA** la Circolare n. 58348 del 27 Luglio 2009 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività produttive che rientrano nei casi previsti dagli articoli 36 e 37 della L.R. 15 maggio 2000);
- VISTO** il Decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e Ambiente, n. 154/GAB del 24 settembre 2008 – Approvazione delle linee guida per il contrasto al fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";

- VISTO** il D. A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007, con il quale è stato approvato il *"Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria"* ai fini del conseguimento, sul territorio regionale, dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- VISTO** il D.A. n. 31/17 del 25 gennaio 1999, con la quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
- VISTO** il D.M. del 25 agosto 2000 *"Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88"*;
- VISTO** Il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22"*, come sostituito degli artt. 214 e 216 del Testo Unico Ambientale n. 152/2006 e ss. mm. ii.
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni"*;
- VISTO** l'art. 40, comma 1, lettera d) della sopracitata L.R. 27/1986 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature previo parere della ex Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- VISTO** l'art. 11, comma 110, della L.R. 09/05/2012 n. 26 che attribuisce le competenze della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la Lotta contro l'Inquinamento all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la Circolare del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 36570 del 04/08/2014 avente ad oggetto *"Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/1986 nelle autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui soggetto istituzionale competente è il Comune"*;
- VISTA** la Circolare Ministeriale prot. n. 498011GAB del 07/11/2013 recante *"Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione"*;
- VISTA** la Circolare Ministeriale prot. n. 1121.21 del 21/01/2019 recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*.
- VISTO** il D.Lgs.vo del 29 giugno 2010, n. 128 con la quale si modifica e si integra il D.Lgs.vo n. 152/06, recante norme in materia ambientale del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- VISTO** la deliberazione di Giunta n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 modificata del D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n.6 e successive modifiche ed integrazioni"* con la quale è stato approvato, tra gli altri, il nuovo funzionigramma di questo Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 708 del 16 febbraio 2018 con il quale, in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 1167 del 19 marzo 2020 con il quale è stata differita alla data del 17 aprile 2020 la scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati;
- VISTA** la delibera di Giunta n° 147 del 17 aprile 200 con la quale è stata differita alla data del 31 maggio 2020 la scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati;

**VISTO** il D.D.G. n. 706 del 06 agosto 2019 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con il quale è stato conferito all'Ing. Gianpaolo Nicocia, l'incarico di Dirigente della Struttura Territoriale Ambientale (S.T.A.) di Messina;

**VISTO** il D.D.G. n. 717 del 06 agosto 2019 con il quale è conferito l'incarico all'Arch. Santo Campolo di dirigente responsabile dell'U.O.B. Territoriale Ambientale 2 – Messina del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

**PREMESSO:**

- ✓ con nota del 10/09/2019 prot. n° 5311 il SUAP del Comune di Santa Marina Salina ha trasmesso solo alla Città Metropolitana di Messina la richiesta della Società ENEL PRODUZIONE SPA per il rilascio dell'A.U.A. della centrale Elettrica di Santa Marina Salina – Isola di salina (ME);
- ✓ la Città Metropolitana di Messina con nota del 11.11.2019 prot. 6628 chiedeva al SUAP ed alla Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. di trasmettere tutta la documentazione tecnico amministrativa anche alla Struttura Territoriale Ambientale di Messina, al fine del rilascio dell'endoprocedimento di competenza per l'A.U.A.;
- ✓ con nota del 20/09/2019, diretta solo alla Città Metropolitana di Messina, il Dott. Filippo Gandolfo nella qualità di chimico consulente tecnico della società Enel Produzione SPA, nell'ambito dell'iter tecnico amministrativo di rilascio dell'A.U.A. per la Centrale Termoelettrica di Santa Marina Salina, comunicava che nell'istanza prodotta per la richiesta A.U.A nell'allegato C 2 erroneamente era stato riportato come atto autorizzativo per le emissioni in atmosfera il DDG n° 1248 del 31/10/2006 e non il D.R.S. n° 419 del 17/06/2011;
- ✓ con successiva nota del 27/10/2019, diretta sempre solo alla Città Metropolitana di Messina, il Dott. Filippo Gandolfo nella qualità di chimico consulente tecnico della società Enel Produzione SPA, comunicava che presso la Centrale Termoelettrica di Santa Marina Salina a quella data **erano installati ed in esercizio n° 4 gruppi di produzione elettrica** denominati SMD1 - SMD2 - SMD3 ed SMD4 precisando che il gruppo denominato SMD4 era stato dismesso in quanto, dopo essere stato sottoposto ad intervento di manutenzione non era stato possibile il ripristino del corretto funzionamento;
- ✓ la Società ENEL PRODUZIONE SPA con pec. del 18/11/2019, ha presentato direttamente al Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Struttura Territoriale Ambientale di Messina, prot. ARTA n° 76492 del 22/11/2019, l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii e per l'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione" della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., per l'impianto della Centrale di Produzione Elettrica sita nell'Isola di Salina in località Barone del Comune di Santa Marina Salina (ME);
- ✓ questa Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina, preso atto dell'irritualità procedurale della richiesta pervenuta, con nota prot. n° 78868 del 03/12/2019 ha chiesto al SUAP del Comune di Santa Marina Salina (Me) di verificare e certificare che la documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dalla Società ENEL PRODUZIONE SPA per il rilascio dell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale fosse completa attestandone la relativa regolarità;
- ✓ con nota del 31/01/2020, prot. ARTA n. 6183 del 31/01/2020, il Dott. Filippo Gandolfo nella qualità di chimico consulente tecnico della società Enel Produzione S.P.A., nel riscontrare la richiesta del Comune di Santa Marina Salina prot. n. 572 del 24/01/2020 fornisce indicazioni sulla procedura attivata nel 2018 dalla Società ENEL PRODUZIONE SPA ai fini rilascio della A.U.A.;
- ✓ il SUAP di Santa Marina Salina ad oggi non ha riscontrato la richiesta di questa Struttura Territoriale Ambientale di Messina di cui alla nota prot. n. 78868 del 03/12/2019.

**1. Ubicazione e descrizione dello Stato di Fatto come da elaborati progettuali trasmessi.**

La Centrale elettrodiesel di Produzione di Energia Elettrica sita nel Comune di Santa Marina Salina (ME) è ubicata lungo la strada provinciale S.P. 182 in località Barone, alla particella n. 842 del foglio di mappa n. 7, e come riportato negli elaborati datati 09/12/2014 allegati alla domanda di aggiornamento presentata dal Gestore al Suap del Comune di Santa Marina Salina nel 2018 è costituita da un fabbricato situato a circa 50 metri s.l.m. all'interno del quale sono installati in unico locale n° 3 gruppi SDM e i servizi per le maestranze, mentre

all'esterno si trovano il gruppo SMDA, i sistemi di insonorizzazione mediante incapsulamento fonoassorbente dei quattro gruppi ed serbatoi interrati per gasolio.

L'impianto, come riportato nella Relazione Tecnica allegata alla domanda di aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni redatta nell'Aprile 2010, è a "ciclo produttivo continuo" finalizzato alla produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di motori a ciclo Diesel a cui viene accoppiato coassialmente, a mezzo giunto elastico, un alternatore sincrono in grado di fornire una tensione alternata nominale in uscita di 400 volt.

Per coprire l'aumentata richiesta del fabbisogno energetico delle utenze presenti nell'isola di Salina e per un miglioramento dell'impatto ambientale nel 2010 Società ENEL PRODUZIONE SPA ha presentato istanza di aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni della Centrale elettrodiesel di Santa Marina Salina, autorizzata con con D.R.S. n. 419 del 17/06/2011. A seguito di tale autorizzazione sono stati installati altri tre nuovi gruppi: due da 800 kW circa in sostituzione dei gruppi di produzione SMD1 e SMD3 ed uno da 1.600 kW circa in sostituzione del gruppo SMD2, pertanto, la potenza nominale complessivamente autorizzata costituita da n° 5 gruppi di produzione elettrodiesel, ai sensi del D.R.S. n. 419 del 17/06/2011, era la seguente:

Gruppi installati nel 2006			Gruppi sostituiti ed installati nel 2011			
Gruppi	Potenza [kW]	Potenza [kVA]	Gruppi	Potenza [kW]	Potenza [kVA]	Note
SMD1	400	500	SMD1	800	1.000	Gruppo installato all'interno della Sala Macchine in sostituzione dell'ex SMD1
SMD2	900	1.125	SMD2	1.600	2.000	Gruppo installato all'interno della Sala Macchine in sostituzione dell'ex SMD2
SMD3	900	1.125	SMD3	800	1.000	Gruppo installato all'interno della Sala Macchine in sostituzione dell'ex SMD3
SMD4	680	850	SMD4	680	850	Gruppo installato all'esterno senza nessuna variazione
SMDA	1.500	1.875	SMDA	1.500	1.875	Gruppo installato all'esterno senza nessuna variazione
TOT.	4.380	5.475	TOT.	5.380	6.700	

Con istanza del 07/05/2012 la Società ENEL PRODUZIONE S.P.A., ai sensi dell'art. 8 del 269 del D.lgs. n° 152/06, ha presentato richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione di cui al D.R.S. n. 419 del 17/06/2011 per una nuova collocazione ed inversione della potenza dei gruppi da sostituire mantenendo invariata la potenza complessiva autorizzata di 5.380 KW, specificatamente invertendo la potenza del gruppo SMD1 con il gruppo SMD2 e la posizione logistica del gruppo SMD 2 con il gruppo SMD3. A seguito di tale aggiornamento la potenza nominale complessivamente autorizzata dei n° 5 gruppi di produzione elettrodiesel rimane inalterata rispetto ai sensi del D.R.S. n. 419 del 17/06/2011, con la seguente modifiche:

Gruppi proposti nel 2011				Gruppi sostituiti con aggiornamento nel 2012			
Gruppi	Potenza [kW]	Potenza [kVA]	Note	Gruppi	Potenza [kW]	Potenza [kVA]	Note
SMD1	800	1.000	Gruppo installato in Sala Macchine	SMD1	1600	2.000	Gruppo installato in Sala Macchine con inversione di potenza con SMD2
SMD2	1.600	2.000	Gruppo installato in Sala Macchine	SMD2	800	1.000	Gruppo installato in Sala Macchine con inversione di potenza con SMD1 e posizione con SMD3
SMD3	800	1.000	Gruppo installato in Sala Macchine	SMD3	800	1.000	Gruppo installato in Sala Macchine con inversione di posizione con SMD2
SMD4	680	850	Nessuna variazione	SMD4	680	850	Gruppo installato all'esterno con nessuna variazione
SMDA	1.500	1.875	Nessuna variazione	SMDA	1.500	1.875	Gruppo installato all'esterno con nessuna variazione
TOT.	4.380	5.475	Note	TOT.	5.380	6.700	

La Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. con istanza del 28/01/2013 ha presentato il progetto per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura per detta Centrale elettrodiesel, regolarmente assentita dal Comune di Santa Marina Salina con nota prot. n° 2048 del 22/04/2014.

Come riportato nella documentazione tecnico-amministrativa del 09/12/2014 allegata alla istanza A.U.A., dopo la sostituzione e l'inserimento di nuovi motori nei giorni 11 agosto 2014 e 14 novembre 2014 è stata eseguita una indagine del rumore ambientale per una valutazione e confronto con i valori limite definiti dalla norme vigenti presso la Centrale elettrodiesel di "Santa Maria di Salina".

Allo stato attuale detta Centrale elettrodiesel, come dichiarato dal Dott. Filippo Gandolfo nella qualità di consulente tecnico della società Enel Produzione SPA, con nota del 27/10/2019, sono **installati ed in esercizio solo n° 4 gruppi di produzione elettrica** denominati SMD1 - SMD2 - SMD3 ed SMDA, precisando che il gruppo denominato SMD4 era stato dismesso, pertanto la potenza nominale è la seguente:

Gruppi Installati ed in Esercizio nel 2020			
Gruppi	Potenza [kW]	Potenza [kVA]	Note
SMD1	1600	2.000	Gruppo installato in Sala Macchine con inversione di potenza con SMD2
SMD2	800	1.000	Gruppo installato in Sala Macchine con inversione di potenza con SMD1 e posizione con SMD3
SMD3	800	1.000	Gruppo installato in Sala Macchine con inversione di posizione con SMD2
SMDA	1.500	1.875	Gruppo installato all'esterno - nessuna variazione
TOT.	4.700	5.875	

## 2. Documentazione tecnico progettuale trasmessa.

La documentazione tecnico progettuale trasmessa dalla Società ENEL PRODUZIONE SPA con pec. del 18/11/2019, assunta al protocollo ARTA con il n° 76492 del 22/11/2019 nella configurazione definitiva comprensiva delle successive integrazioni progettuali comprende i seguenti atti ed elaborati:

Atti amministrativi - Elaborati tecnici	Note
Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale -	<i>Documentazione ed elaborati trasmessi dalla ENEL PRODUZIONE SPA con Pec. del 18/11/19.</i>
Scheda A.U.A. - scheda A	
Scheda A.U.A. -scheda C2	
Scheda A.U.A. -scheda E	
Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche rilasciata dal Comune di S. Marina Salina prot. n° 2048 del 22/04/2014	
Relazione Tecnica (eseguita nell'aprile 2010) allegata alla domanda di aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni redatta ai sensi dell'art.4 comma 3 lettera e del D.S. 175/GAB del 09/08/2007;	
Relazione Idrogeologico Ambientale redatta il 25/01/2013 dal Dott. Geol. Domenico Russo a supporto della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura (ai sensi della (L.R. n° 27/1986);	
Planimetria con disposizione gruppi e punti di emissione in atmosfera	
Ricevuta versamento tasse	
Nota del 20/09/2019 del Dott. Filippo Gandolfo consulente tecnico della società ENEL PRODUZIONE SPA a rettifica alla scheda C2 allegata all'Istanza A.U.A.;	
Nota del 27/10/2019 redatta dal Dott. Filippo Gandolfo per individuazione gruppi installati e relativi punti di emissione;	
D.D.G. n. 1248 del 31/10/2006 del Dipartimento Territorio ed Ambiente;	
Decreto Assessore Territorio Ambiente n.68 del 10/02/1999:	

Atti amministrativi - Elaborati tecnici	Note
Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche rilasciata dal Comune di S. Marina Salina prot. n° 6331 del 23/10/2019	<i>Documentazione trasmessa per le vie brevi dalla Città Metropolitana 2020</i>
Richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione del 07/05/2012	
Relazione tecnica sulle modifiche al D.R.S. n.419 del 17/06/2011	
Elaborato grafico con disposizioni Gruppi e punti di emissione datata 26/02/2012	
Verbale n° 167 di ispezione A.U.A. del 10.10.2019 della Città metropolitana	
Documentazione fotografica allegata al Verbale ispezione A.U.A. del 10.10.2019	

### 3. Titoli abilitati posseduti

La Società come si evince dall'istanza di rilascio A.U.A. trasmessa è in possesso dei seguenti titoli abilitativi:

Settore	Ente Competente	Atto	Scadenza	Note
Emissione in Atmosfera	Emissione in Atmosfera	D.R.S. n° n.419 del 17/06/2011	17/06/2021	Autorizzazione comprendente n° 5 punti di emissione con aggiornamento del 2012
Scarichi idrici	Comune S. Marina Salina	nota n° 2048	22/04/2018	Acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura

### 4. Ciclo produttivo come da elaborati progettuali trasmessi.

Ciascun gruppo elettrogeno installato nella centrale di produzione è in grado di erogare la potenza elettrica PRP (Prime Rating Power), secondo le definizioni della norma ISO 8528-1, pari rispettivamente a 800 e 1.600 kW con un Fattore di potenza nominale di 0,8 in ritardo. La produzione di energia elettrica di ogni singola unità produttiva viene realizzata utilizzando un motore a ciclo Diesel a cui viene accoppiato coassialmente, a mezzo giunto elastico, un alternatore sincrono in grado di fornire una tensione alternata nominale in uscita di 400 volt.

I motori Diesel sono del tipo a sovralimentato a quattro tempi ed è a iniezione diretta il raffreddamento, in ciclo chiuso, avviene a mezzo di circolazione d'acqua mossa da una pompa centrifuga comandata dall'albero motore e raffreddata con radiatori ed elettroventole.

Il sistema di convogliamento dei gas di scarico è costituito dai collettori montati sul motore a libera dilatazione, da un condotto di scarico collegato ai collettori mediante connessioni elastiche e da marmitte silenziatrici.

I motori Diesel sono alimentati con gasolio avente un tenore di zolfo inferiore o uguale allo 0,05%, prelevato dai serbatoi di stoccaggio interrati e, tramite elettropompe a funzionamento automatico, affluisce al serbatoio di servizio del singolo gruppo. Il gasolio di sfioro, a mezzo di apposita tubazione, viene immesso sull'ana-logo circuito in uscita del motore e quindi riversato nei serbatoi di stoccaggio; l'avviamento di ogni singolo gruppo avviene elettricamente.

Il tempo di utilizzazione dei singoli gruppi è variabile durante il periodo dell'anno in quanto la produzione di energia elettrica è strettamente correlata alla richiesta dell'utenza che è sensibilmente variabile nel corso delle stagioni. Inoltre, il tempo di utilizzazione dei gruppi dipende anche dalle condizioni meteorologiche e dalla temporanea messa fuori servizio, per manutenzione programmata e per riparazioni accidentali, delle unità della centrale.

L'energia prodotta dai generatori alla tensione di 400 volt viene elevata a 20 kV tramite trasformatori elevatori e viene immessa nella rete dell'isola.

### 5. Serbatoi di Stoccaggio come da elaborati progettuali trasmessi.

L'impianto ai fini della logistica e movimentazione dei combustibili liquidi è dotato di n° 5 serbatoi per gasolio interrati di cui 4 da 50 m<sup>3</sup> e 1 da 100 m<sup>3</sup> per una capacità complessiva autorizzata pari a 300 m<sup>3</sup>.

### 6. Scarichi delle acque reflue come da elaborati progettuali trasmessi.

L'impianto nel suo complesso non produce scarichi di acque reflue provenienti dallo svolgimento delle attività produttive. L'utilizzo di acqua è prevista essenzialmente per i servizi agli addetti ai lavori, ed in particolare per gli scarichi provenienti dai servizi igienici, che non recapitano in pubblica fognatura, è stata realizzata ed installata una fossa biologica di tipo Imhoff con sistema di cacciata e smaltimento mediante subirrigazione regolarmente assentita dal Comune di Santa Marina Salina con l'autorizzazione n° 2048 del 22/04/2014.

**7. Punti di Emissioni autorizzati come da elaborati progettuali trasmessi**

Con D.R.S. n° n.419 del 17/06/2011 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii., ha concesso all'Enel Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, e per essa l'Unità Business Termoelettrica di Termini Imerese (PA), l'autorizzazione alla modifica delle emissioni in atmosfera derivanti dalla produzione di energia elettrica mediante combustione di gasolio, nell'impianto sito nel Comune di Santa Marina Salina con l'aggiornamento richiesto dalla Enel Produzione S.p.A. il del 07/05/2012, in corso di validità, con i seguenti limiti di emissione:

P. E	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Potenza KW	Inquinante	V L E (mg/Nm <sup>3</sup> )	Sistema di abbattimento
E1	Gruppo SMD1-MTU	4.536,0	1600 KW	Polveri	40	F.A.P.
				CO	650	
				NOx	2000	
E2	Gruppo SMD2 MTU	2.365,2	800 KW	Polveri	40	F.A.P.
				CO	650	
				NOx	2000	
E3	Gruppo SMD3 MTU	2.365,2	800 KW	Polveri	40	F.A.P.
				CO	650	
				NOx	2000	
EA	Gruppo SMDA MTU	3.780,0	1500 KW	Polveri	40	/
				CO	650	
				NOx	2000	

*I limiti di cui sopra si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%;  
Riferimento allegato I, parte III, punto 1.2 - parte V del D.Lgs. n. 152/06;*

**8. Accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni diffuse.**

Come riportato negli elaborati progettuali datati 09/12/2014, allegati alla domanda di aggiornamento presentata dal Gestore al Suap del Comune di Santa Marina Salina nel 2018, nell'impianto tutti i gruppi sono stati sottoposti a revamping e bonificati attraverso set di Baffles oltre che ad installazione di nuovi silenziatori a marmitte e nuove cappottature ai radiatori; i motori diesel sono stati dotati di filtri antiparti-colato (FAP) con un'efficienza di captazione superiore al 90%.

**Visto** l'art. 2 del sopra citato D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007, come modificato dal D.A. n. 19/GAB dell'11 marzo 2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all'art. 271, impianti, per le polveri totali fissa sul territorio regionale i seguenti valori limite massimi di emissione:

**Vista** l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 per l'attività di produzione energia elettrica nell'impianto sito nell'isola di Salina Comune di Santa Marina Salina trasmessa dalla Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, acquisita al protocollo ARTA n. 76492 del 22/11/2019, con la quale la ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs.n.152/06 ha chiesto il rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.e ii.
- Autorizzazione agli scarichi acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 152/2005 e ss.mm.e ii.
- Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

**Visto** il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura provenienti dalla Centrale sito in Santa Marina Salina rilasciato dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Santa Marina Salina rilasciato con nota protocollo n° 6331 del 23/10/2019 trasmessa per le vie brevi dalla Città Metropolitana di Messina;

**Visto** che il gestore ha dismesso il gruppo denominato **SMD4** e quindi abolito il relativo punto di emissione denominato **E4** senza apportare alcuna modifica qualitativa - quantitative agli altri gruppi dell'impianto con una diminuzione delle emissioni in atmosfera rispetto a quanto autorizzato con D.R.S. n. 419 del 17/06/2011;

**Vista** la Relazione di analisi emissioni in atmosfera prodotte dalla centrale elettrica di Santa Marina Salina, redatta dalla Capone Lab SRL e trasmessa a questo Ufficio dalla Società ENEL PRODUZIONE SPA a mezzo pec., prot. ARTA n° 18196 del 06/04/2020, nella quale i valori limite di concentrazione degli inquinanti rilevati nei giorni 02 e 03 aprile 2020, per i punti di emissione derivanti dai sottoelencati gruppi elettrogeni:

P. E.	Denominazione gruppi in esercizio	Potenza KW
E 1	SMD1-MTU	1600 KW
E 2	SMD2 MTU	800 KW
E 3	SMD3 MTU	800 KW
E A	SMDA MTU	1500 KW

a servizio nella Centrale elettrica di S. M. Salina sono conformi ai limiti previsti dal D.R.S. n° n.419 del 17/06/2011;

**Esaminata** la documentazione tecnico-amministrativa in premessa citata e preso atto che la Società nella documentazione trasmessa dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo relativamente alle emissioni in atmosfera e per gli scarichi di acque reflue;

**Ritenuto** di dover procedere alla revoca delle precedenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, in corso di validità, di cui al provvedimento autorizzativo il D.R.S. n.419 del 17/06/2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con il quale è stata concessa ai sensi dell'art. 269 D. Lgs 152/06 e s.m.i. all'Enel Produzione SPA l'autorizzazione alla modifica delle emissioni in atmosfera per la Centrale sita nel Comune di Santa Marina Salina in quanto l'*Autorizzazione Unica Ambientale* richiesta costituisce aggiornamento unico dei titoli precedentemente rilasciati;

**Considerato** che sulla base della documentazione progettuale sopracitata si evince che l'attività svolta nell'impianto di produzione energia elettrica nel Comune di Santa Marina Salina comporta emissioni convogliate, riconducibili ai previsti medi impianti di combustione esistenti e nuovi di cui all'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con i seguenti punti di emissione

P. E.	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Potenza KW	Sistema di abbattimento
E1	Gruppo SMD1-MTU	2.365,2	800 KW	F.A.P.
E2	Gruppo SMD2 MTU	4.536,0	1600 KW	F.A.P.
E3	Gruppo SMD3 MTU	2.365,2	800 KW	F.A.P.
EA	Gruppo SMDA MTU	3.780,0	1500 KW	/

**Considerato** che l'attività svolta dalla Centrale Elettrica di Santa Marina Salina (Me) riveste primaria importanza per il servizio pubblico della comunità dell'Isola di Salina (ME);

**Ritenuto** altresì di considerare il presente parere e la conseguente Autorizzazione Unica finale, suscettibili di revoca o modifica ed in ogni caso subordinati alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Per quanto sopra visto, ritenuto e considerato Questa Struttura Territoriale Ambientale di Messina per gli aspetti di specifica propria competenza, **rilascia parere endoprocedimentale favorevole alla autorizzazione alle emissioni in**

atmosfera ai sensi dell'art.269 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e all'autorizzazione allo scarico dei reflui, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 152/06 s.m.i. e dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 nell'ambito della procedura A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 per la Centrale di produzione di Energia Elettrica sita nell'isola di Salina in C.da Barone del Comune di Santa Marina Salina nel rispetto dei seguenti limiti di emissione e prescrizioni:

### Valori Limiti di Emissione

Vengono confermati i limiti alle emissioni imposti con D.R.S. n° n.419 del 17/06/2011 con l'aggiornamento degli dell'assetto degli impianti, non comportante caratteristiche qualitative e /o quantitative diverse da quanto autorizzato richiesto dalla Enel Produzione S.p.A il del 07/05/2012, come di seguito riportato:

P. E	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Potenza KW	Inquinante	V.L.E (mg/Nm <sup>3</sup> )	Sistema di abbattimento
E1	Gruppo SMD1-MTU	4.536,0	1600 KW	Polveri	40	F.A.P.
				CO	650	
				NOx	2000	
E2	Gruppo SMD2 MTU	2.365,2	800 KW	Polveri	40	F.A.P.
				CO	650	
				NOx	2000	
E3	Gruppo SMD3 MTU	2.365,2	800 KW	Polveri	40	F.A.P.
				CO	650	
				NOx	2000	
EA	Gruppo SMDA MTU	3.780,0	1500 KW	Polveri	40	/
				CO	650	
				NOx	2000	

*I limiti di cui sopra si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%;  
Riferimento allegato I, parte III, punto 1.2 – parte V del D.Lgs. n. 152/'06;*

### **Il gestore dello stabilimento dovrà rispettare le prescrizioni di cui al seguente elenco:**

1. L'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nella presente autorizzazione. Detti valori limite di emissione rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dall'impianto considerato;
2. i limiti di emissione fissati si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto;
3. i limiti di cui sopra sono prescritti alla luce delle MTD e in base a quanto richiesto e/o dichiarato dalla Ditta negli allegati tecnici di cui al progetto approvato;
4. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità semestrale, per le emissioni I.P.A. l'autocontrollo delle emissioni dovrà essere effettuato con periodicità annuale a far data della messa a regime degli impianti e dovrà essere inviata relativa comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Struttura Territoriale (S.T.A. di Messina), alla Città Metropolitana di Messina e alla ST ARPA di Messina.
5. il Gestore per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti e nel rispetto dell'Allegato VI, parte quinta, del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii.;
6. i valori limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento degli impianti, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano;
7. i valori limite di emissione sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore dello stabilimento negli elaborati tecnici prodotti ed in conformità alle pertinenti norme previste dalla parte V del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii.;

8. in caso di impossibilità ad effettuare i controlli periodici o in caso di fermo prolungato di un impianto con emissioni convogliate in atmosfera, il Gestore dovrà provvedere a darne comunicazione preventiva ed a giustificare adeguatamente il mancato adempimento;
9. i risultati analitici dei controlli a carico del gestore dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. Il valore limite si intende rispettato se la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite;
10. qualora il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo e a all'Area 2/DRA – S.T.A. di Messina entro le successive 24 ore;
11. gli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina, alla ST ARPA di Messina), effettueranno con periodi-città annuale, o ogni qual volta lo ritengano necessario, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico del Gestore;
12. tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata in autorizzazione, riportando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici presentati;
13. i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misurazione descritti nella norma UNI EN 16911-1:2013;
14. l'accesso alle postazioni di prelievo deve avvenire in sicurezza, in accordo alla normativa di settore vigente (D.Lgs. n. 31/'08 e ss.mm.ii.), presso i punti di misurazione dovrà essere disponibile quanto necessario (alimentazione elettrica, servizi ausiliari ecc.) per permettere l'esecuzione dei campionamenti assicurando le opportune condizioni di protezione dagli agenti atmosferici per gli operatori e le apparecchiature.
15. qualora le norme tecniche sopra riportate non fossero attuabili, il Gestore potrà applicare altre opzioni (opportune documentate) e, comunque, concordate con la S.T. ARPA di Messina. Nel caso in cui qualunque norma tecnica indicata nel presente parere o in autorizzazione o, comunque, pertinente sia modificata/integrata, il Gestore dovrà recepire quanto modificato o implementato. In caso di abrogazione, si intende traslato il rispetto delle condizioni alla norma tecnica successiva emanata dagli organismi nazionali di normazione riconosciuti in sostituzione della precedente;
16. ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) S.T.A. di Messina, la Città Metropolitana di Messina e la S.T. ARPA di Messina. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte quinta, del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo;
17. le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, all'Area 2/DRA – S.T.A. di Messina e agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio) entro 60 giorni dalla data del campionamento;
18. ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di A.U.A. deve essere comunicata oltre che alla S.T.A. di Messina, alla Città Metropolitana di Messina, al S.U.A.P. di Messina e alla S.T. ARPA di Messina. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;
19. lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia;
20. per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della parte V del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii., in particolare le superfici pavimentate di piazzali ed aree

soggette a movimentazione e transito di automezzi devono essere mantenute pulite, provvedendo periodicamente, e comunque in caso di necessità, alla rimozione del materiale polverulento ed al lavaggio;

- 27 il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. ARPA di Messina e Città Metropolitana di Messina) competenti per territorio ed all'Area 2 – S.T.A. di Messina di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed ha l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
- 28 la gestione dello stabilimento deve essere effettuata, in ogni caso, senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.;
- 29 gli Organi di Controllo (Città Metropolitana di Messina e S.T. ARPA di Messina) effettueranno il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato;
- 30 in caso di modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore deve rispettare le prescrizioni e le norme di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/'13 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi del comma 2 dell'art. 6, il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 59/'13 ss.mm.ii.;
- 31 la gestione dell'impianto della centrale deve essere effettuata, in ogni caso, senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;
- 32 il Gestore dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di abbattimento (filtri), al fine di garantirne la perfetta efficienza secondo le indicazioni del fornitore e in accordo alle condizioni di utilizzo;
- 33 per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall'all. I, parte II, degli allegati alla parte V del D.Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii..

**Il mancato rispetto delle previsioni progettuali, delle prescrizioni e/o condizioni sopra riportate annulla l'efficacia del presente parere endoprocedimentale. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore.**


Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. Si rimanda altresì ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica ricorso al T.A.R. e entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, 25/05/2020

L'istruttore

arch. Alessandro GRUNGO



Il Dirigente

UOB Territoriale Ambientale 2 - Messina

arch. Santo CAMPOLÒ



Il Dirigente

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina

ing. Giampaolo NICOCIA





# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 705 del 16/07/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 600 del 21/07/2020

**Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**Oggetto:** Autorizzazione Unica Ambientale n° **17/2020** a favore della **ENEL PRODUZIONE S.p.A.** per la Centrale di produzione di energia elettrica sita nell'isola di Salina in S.P. 82 località Barone Comune di **S. Marina Salina (ME)**.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti

- amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTO** il D.R.S. n° 419 del 17.06.2011, rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente (ARTA) ed ancora vigente, con il quale è concessa alla **Enel Produzione S.p.A.**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte dai gruppi elettrodiesel (E1, E2, E3, E4 e EA) presenti nella Centrale sita in S.P. 82 località Barone nell'isola di Salina Comune di S. Marina Salina (ME);
- VISTI** i DD.RR.SS. n° 608 del 03.08.2011, n° 776 del 24.10.2011 e n° 97 del 20.02.2012, rilasciati dall'ARTA, per la proroga dell'adeguamento ai nuovi limiti previsti dal D.R.S. sopra citato;
- VISTA** l'istanza, pervenuta tramite S.U.A.P. di S. Marina Salina con nota protocollo n° 5311 del 10.09.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 28013/19 del 17.09.2019, da parte della **Enel Produzione S.p.A.** volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lett. a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii., per la centrale di produzione energia elettrica sita in S.P. 82 località Barone nell'isola di Salina Comune di **S. Marina Salina** (ME);
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 29392/19 del 26.09.2019, con la quale avvalendosi della forma semplificata della C.d.S. in modalità asincrona, chiede all'Ufficio Tecnico il rilascio del parere di competenza;
- VISTO** l'attestato di regolarità dello scarico delle acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura provenienti dalla Centrale e il N.O. acustico rilasciato dal Settore Tecnico con nota protocollo n° 6331 del 23.10.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 33000/19 del 24.10.2019;
- VISTA** la nota trasmessa dal consulente tecnico dell'ENEL Produzione S.p.A., datata 27.10.2019 ed assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 33785/19 del 31.10.2019, con la quale si chiarisce l'attuale situazione impiantistica della Centrale con la presenza di quattro gruppi elettrodiesel e la dismissione definitiva del gruppo SMD4 (punto di emissione E4), già autorizzato allegando opportuna planimetria aggiornata;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 35280/19 del 14.11.2019, con la quale si invita il SUAP a trasmettere tutta la documentazione in possesso anche alla STA di Messina, in considerazione del fatto che è presente una modifica sostanziale, anche se migliorativa, dell'assetto impiantistico della Centrale per cui si rende necessario acquisire nel procedimento un parere che riveda l'autorizzazione, a suo tempo rilasciata, con il D.R.S. n° 419 del 17.06.2011;
- VISTO** il parere AUA n° 03/2020 della STA di Messina, protocollo n° 28350 del 25.05.2020, e la successiva nota di errata corrige prot. n° 30574 del 04.06.2020, trasmessi dal SUAP con nota n° 3970 del 01.07.2020, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 16554/20 del 02.07.2020, che si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante (All.1-2);
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'artt. 5 e 6 del "Codice di

comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

**PRESO ATTO** l’attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;

**VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

**VISTO** lo statuto dell’Ente;

**PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l’Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

**VISTO** l’art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

**VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

**VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 15.03.2018.

#### DETERMINA

per quanto in premessa di

#### ADOTTARE

**l’Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **ENEL PRODUZIONE S.p.A.**, gestore dello stabilimento, ai sensi del comma 1 lett. a), c) ed e) dell’art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per la Centrale di produzione di energia elettrica sita nell’isola di Salina in S.P. 82 località Barone Comune di **S. Marina Salina** (ME) alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** Sono così fissati i limiti alle emissioni, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti (espressi in mg/Nm <sup>3</sup> anidri)
--------------------	-------------	--

<b>E1 (SMD1)</b>	Gruppo elettrodiesel 1600 kW	<b>Polveri</b> <sup>(1)</sup> : 40 <b>CO</b> : 650 <b>NO<sub>x</sub></b> : 2000
<b>E2 (SMD2)</b>	Gruppo elettrodiesel 800 kW	
<b>E3 (SMD3)</b>	Gruppo elettrodiesel 800 kW	
<b>EA (SMDA)</b>	Gruppo elettrodiesel 1500 kW	

I limiti di cui sopra si riferiscono ad un tenore di O<sub>2</sub> dell'effluente gassoso del 5% come previsto nell' All. I, parte III, punto 3 – Parte V del D.Lgs. n° 152/06

(1) D.A. ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1 lett. b

**Art. 2)** Il Gestore, dovrà attenersi a quanto riportato nel parere della STA di Messina allegato e parte integrante del presente atto (All. 1-2). In particolare dovrà effettuare con cadenza **semestrale** la misurazione delle emissioni convogliate; per le emissioni IPA l'autocontrollo dovrà essere effettuato con periodicità **annuale** sull'impianto a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso a questa Direzione, alla STA di Messina e all'ARPA Messina, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono state eseguite.

**Art. 3)** Il Gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA Messina, riportando:

- le manutenzioni ordinarie/straordinarie eseguite sugli impianti;
- gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

**Art. 4)** Il Gestore dovrà:

- identificare chiaramente tutti i camini presenti, con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile;
- rendere conformi i condotti (le cui misure dovranno essere indicate con scritte indelebili), le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relative all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- garantire che nella fossa Imhoff vengano trattate soltanto le acque provenienti dai servizi igienici nel rispetto dell'atto autorizzatorio comunale;
- rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- adottare tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- tenere tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**Art. 5)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di S. Marina Salina (ME) territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 6)** L'ARPA Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

**Art. 7)** Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali - quantitative delle emissioni in atmosfera.

**Art. 8)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

**Art. 9)** In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

**Art. 10)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di S. Marina Salina (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla STA di Messina, all' ARPA Messina e all'Ufficio tecnico del Comune dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 11)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso la Centrale di produzione di energia elettrica sita nell'isola di Salina in S.P. 82 località Barone Comune di **S. Marina Salina** (ME).

**Art. 12)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

***Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.***

Il Responsabile dell'Ufficio  
*Dott.ssa Illeana Padovano*

**Messina, li 15.07.2020**

Il Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa Concetta Cappello*  
Delegato Funzioni Dirigenziali  
*Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001*  
*(D.D. n. 14 del 07/01/2020)*

***I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.***

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data firma digitale

Il Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa Concetta Cappello*  
Delegato Funzioni Dirigenziali  
*Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001*  
*(D.D. n. 14 del 07/01/2020)*